

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 797

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2001

—————

**Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge risponde all'avvertita esigenza di intervenire nella delicata materia dell'ingresso degli sportivi stranieri nel nostro paese, determinando il limite massimo annuale d'ingresso. La disposizione si riferisce non solo ai professionisti ma anche a tutti gli stranieri che svolgono attività sportiva comunque retribuita. Ciò al fine di ricomprendere nella determinazione del limite massimo anche gli sportivi - di numero particolarmente significativo - che non possono essere considerati professionisti in senso proprio, pur svolgendo un'attività retribuita. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) effettuerà la ripartizione degli sportivi tra le federazioni sportive nazionali e determinerà i criteri di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica. L'approvazione di tale disegno di

legge si rende urgente anche a seguito della recente sentenza con la quale il Tribunale di Pescara - interpretando l'articolo 43, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sul principio di non discriminazione - ha intimato alla Federazione italiana nuoto di tesserare un atleta spagnolo senza distinguere tra sportivi comunitari ed extracomunitari e tra professionisti e dilettanti, superando il numero massimo di stranieri che ogni società può tesserare.

Se tale interpretazione costituisse *ius receptum* da parte della Magistratura ne conseguirebbe l'inevitabile impoverimento del patrimonio sportivo - dilettantistico e non - del nostro paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.»

